

2.4 - Il nuovo assetto societario

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto n. 79, l'assemblea dell'ENEL (nella seduta del 27 maggio 1999) ha provveduto a modificare lo statuto della Società per adeguarlo alle disposizioni innovative introdotte dal decreto stesso e che riguardano essenzialmente la trasformazione di ENEL S.p.A. in holding, con funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società operative da essa controllate.

Successivamente, si è proceduto alla costituzione di separate società per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ("**E.R.G.A. – Energie Rinnovabili Geotermiche ed Alternative S.p.A.**");
- distribuzione di energia elettrica e vendita ai clienti vincolati ("**ENEL Distribuzione S.p.A.**");
- vendita ai clienti idonei ("**ENEL Trade S.p.A.**");
- esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione e connesse attività di manutenzione e sviluppo ("**T.E.R.NA. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A.**");
- smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse, chiusura del ciclo del combustibile ed attività connesse e conseguenti ("**S.O.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.**").

Si ricorda poi che in precedenza (ottobre 1998) l'ENEL aveva già proceduto – in adempimento di quanto previsto dalla convenzione di concessione – alla costituzione di "**ENEL Produzione S.p.A.**", che nel nuovo assetto societario vede delimitata la propria attività alla produzione di energia elettrica da fonti convenzionali; e che nel settembre 1999, come riferito nelle pagine che precedono, sono state costituite anche le tre società di produzione

("EUROGEN S.p.A." "ELETTROGEN S.p.A." ed "INTERPOWER S.p.A.") destinate ad essere cedute per consentire ad ENEL di ridurre la propria capacità produttiva entro i limiti di legge.

Il 1° ottobre 1999, nel rispetto del termine stabilito dal decreto n. 79, sono stati stipulati, con le società come sopra costituite, gli atti di conferimento di *"tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività, ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito"*.

A seguito di tali conferimenti, il capitale delle predette società è risultato così determinato:

- ERGA	:	1.220,2 mld.
- ENEL Distribuzione	:	12.299,5 mld.
- ENEL Trade	:	200 milioni
- TERNA	:	4,072,1 mld.
- ENEL Produzione	:	13.430,6 mld.
- SOGIN	:	30,2 mld.
- EUROGEN	:	205,5 mld.
- ELETTROGEN	:	278,9 mld.
- INTERPOWER	:	189,2 mld.

L'aspetto più delicato delle operazioni di conferimento ha riguardato l'attribuzione, a ciascuna società conferitaria, della *"quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito"*; e ciò, in quanto il complessivo debito finanziario dell'ENEL (ammontante, all'epoca, a circa 18.400 mld.) era composto prevalentemente (oltre l'80%) da prestiti obbligazionari e da finanziamenti a lungo termine, assunti non con riferimento alle esigenze di specifici rami aziendali, bensì a generale copertura dei fabbisogni finanziari dell'azienda.

Il Consiglio, esaminato l'argomento in più riunioni, ha infine deliberato di procedere, per la parte dei debiti non "dedicati" a specifici rami aziendali, ad una sua ripartizione sempre coerente con il principio dell'"afferenza" di cui all'art. 13 del decreto n. 79, e quindi tenendo conto innanzitutto, per ciascuna società, del rapporto di proporzionalità fra debito e capitale investito netto da conferire, ma anche della concreta realtà del relativo ramo aziendale in termini di tipologia di attività svolta, di capacità di generazione di flussi di cassa e di prevista redditività.

Per evitare poi di porre a rischio la continuità dei finanziamenti in essere, per loro natura non trasferibili da ENEL ad altri soggetti ovvero trasferibili solo a seguito di complesse negoziazioni con le banche creditrici che avrebbero anche impedito di rispettare il termine di legge per l'effettuazione dei conferimenti, il Consiglio ha deliberato di procedere all'assegnazione delle quote di indebitamento alle varie società facendo ricorso all'istituto di cui all'art. 1273 cod. civ. nella forma dell'accollo "semplice", cioè con valenza limitata al rapporto fra debitore originario e terzo accollatario (nella specie, ENEL e società conferitaria).

Coerentemente con la nuova configurazione della Società come holding industriale, il Consiglio di amministrazione ha inoltre ravvisato l'esigenza di scorporare, oltre alle attività elettriche espressamente indicate dal ripetuto art. 13, anche tutte le altre attività di carattere operativo ancora facenti capo ad ENEL S.p.A., con i relativi *assets*.

Così, le attività immobiliari civili sono state trasferite alle società **SEI** (immobili strumentali) e **Dalmazia Trieste** (immobili non strumentali); le attività attinenti la c.d. "ricerca di sistema" alla società **CESI**; le attività di informatica e telematica alla società **ENEL IT**, costituita nell'ottobre 1999; le attività relative alla illuminazione pubblica alla società **SO.L.E.**, costituita nel luglio 1998; le attività di ingegneria e di sviluppo dei progetti in campo

energetico alla società **ENELPOWER**, costituita nell'aprile 1999; le attività idroelettriche delle strutture "ingegneria" e "ricerca" alla società ISMES, che ha assunto la nuova denominazione di **ENEL Hydro**; le attività di servizio (c.d. post-contatore) sugli impianti elettrici interni degli utilizzatori di energia elettrica alla **S.E.M.E. S.p.A.**, costituita nel marzo 1999; le attività relative all'approvvigionamento dei combustibili per il Gruppo alla "**ENEL F.T.L. S.p.A.**", costituita nel dicembre 1999, la quale potrà anche sviluppare attività di *trading* attivo sul mercato ed occuparsi della razionalizzazione e dell'utilizzo delle infrastrutture logistiche e dei nuovi *business* collegati.

Nell'ambito dei conferimenti di rami aziendali a talune delle società ora menzionate (SEI, Dalmazia Trieste, SO.L.E.) sono state anche assegnate quote dell'indebitamento finanziario ENEL secondo i criteri seguiti per le società conferitarie di attività elettriche, sopra illustrati.

2.5 - Il nuovo ordinamento tariffario

Nel contesto del decreto n. 79/1999, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha definito, ai sensi della legge n. 481/1995, con vari provvedimenti adottati a fine dicembre 1999 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2000, il nuovo ordinamento tariffario per la fornitura di servizi elettrici a clienti vincolati.

Il quadro di riferimento è completato dalle precedenti delibere della stessa Autorità che hanno regolamentato il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e le relative tariffe ed hanno definito la nuova normativa sulle importazioni; e dal decreto del Ministro dell'Industria del 26 gennaio 2000, con i quali sono stati individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico: reintegrazione della quota non recuperabile dei costi già sostenuti dalle imprese produttrici-distributrici per l'attività di generazione (c.d. "*stranded costs*").

ristorno della componente combustibile della tariffa dovuta alle imprese per l'energia prodotta da impianti idroelettrici e geotermici, costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari, costi per la ricerca "di sistema", applicazione di condizioni tariffarie speciali previste per legge.

Secondo quanto precisato dalla stessa Autorità, i principi fondamentali cui essa si è attenuta sono l'aderenza delle tariffe ai costi del servizio reso, la promozione dell'efficienza delle imprese e la gradualità nella transizione al nuovo ordinamento tariffario.

Per il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti per le attività elettriche, l'Autorità ha analizzato e sottoposto a confronto internazionale i dati comunicati dalle imprese. Per promuovere l'efficienza, l'aggiornamento delle tariffe avverrà, in parte, con il metodo del *price-cap* che, fissando livelli tariffari certi per un congruo numero di anni, permette alle imprese di incamerare gli incrementi di efficienza che superino quanto previsto dal *price-cap* nel periodo regolato. Infine, per determinare una remunerazione del capitale con validità generale, è stata prevista una misura uguale a quella ottenibile sul mercato finanziario investendo in attività con analogo profilo di rischio, applicata ad una valutazione del capitale investito riferita al valore di rimpiazzo.

Il nuovo ordinamento è basato su un sistema di vincoli tariffari, intesi come limiti massimi ai prezzi al netto delle imposte, che i distributori-fornitori possono applicare ai clienti vincolati.

Tali vincoli sono fissati in modo da assicurare la copertura dei costi riconosciuti per la fornitura di energia elettrica, nonché la copertura degli oneri di sistema e dei costi sostenuti nell'interesse generale.

Ogni distributore è libero di offrire opzioni tariffarie a tutti i clienti della stessa tipologia, nel rispetto delle regole stabilite dall'Autorità.

Le tariffe elettriche sono uniche sul territorio nazionale nel senso che sono unici i criteri ed i parametri per la determinazione della tariffa di ogni tipologia di utenza.

I distributori, oltre alle opzioni tariffarie base, possono offrire ulteriori opzioni tariffarie, denominate speciali, ai clienti di una stessa tipologia di utenza, nel rispetto di un Codice di condotta commerciale che assicuri la necessaria trasparenza e correttezza.

Ai fini della regolazione, l'Autorità ha definito nove tipologie di clientela, la cui articolazione è basata su due criteri: il livello di tensione di alimentazione della fornitura e il tipo di uso (usi domestici e di illuminazione pubblica).

Il prezzo dell'energia elettrica si articola in diversi corrispettivi a copertura degli specifici costi riconosciuti (acquisto di energia elettrica, trasporto sulla rete di trasmissione, distribuzione, vendita) e nelle componenti a copertura degli oneri generali di sistema o di interesse generale.

Per ciascuna tipologia di clienti vincolati, esclusi gli usi domestici, le imprese distributrici possono offrire opzioni tariffarie nel rispetto dei vincoli determinati dall'Autorità.

Le tariffe per usi domestici sono invece fissate dalla stessa Autorità secondo la griglia descritta nella tabella che segue:

Componente del corrispettivo	referito a
Corrispettivo fisso (lire per cliente)	copertura costi di vendita
Potenza impegnata (lire per kW impegnato)	copertura parte costi di trasporto su rete di distribuzione
Energia elettrica prelevata (lire per kWh)	copertura costi di trasporto su rete di trasmissione e parte costi di distribuzione
Energia elettrica prelevata (lire per kWh)	copertura dei costi di acquisto di energia elettrica
Varie (lire per kWh)	Copertura degli oneri di sistema e di interesse generale

Questo nuovo ordinamento tariffario entrerà in vigore il 1° gennaio 2003; in via transitoria è stabilita l'applicazione di due tariffe, una offerta ai clienti residenti con potenza impegnata fino a 3 KW e l'altra ai rimanenti clienti domestici. E' poi prevista una tariffa sociale per clienti disagiati, contraddistinta da limitazione della potenza impegnata.

Per quanto riguarda l'aggiornamento annuale delle tariffe, è previsto che la componente relativa ai costi di acquisto dell'energia elettrica rifletta la variazione nei prezzi di acquisto da parte dei distributori e che le componenti a copertura dei costi delle attività di trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica siano aggiornate secondo il metodo del *price-cap*, applicando ai valori dell'anno precedente la variazione dei prezzi al consumo al netto della riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti (4% nel periodo 2001-2003).

Questa variazione viene integrata per tenere conto delle modifiche dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; della variazione dei costi per il controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse; della variazione dei costi riconosciuti di distribuzione in media e bassa tensione derivanti da recuperi della qualità del servizio.

Notevole sarà l'impatto dei provvedimenti sopra richiamati sui ricavi aziendali.

Innanzitutto, per quanto riguarda le importazioni, la quota di capacità complessiva di trasporto internazionale disponibile per il mercato libero (il 52%, il restante 48% essendo riservato al mercato vincolato e interamente coperto dai vigenti contratti pluriennali), a fronte di domande in eccesso, è stata ripartita dall'Autorità in modo tale che a ciascun importatore spetti non più del 20% del totale, con una soglia del 15% della capacità disponibile sulle singole frontiere congestionate.

Quanto ai vincoli imposti dal nuovo sistema tariffario, l'ENEL ha stimato, sulla base della struttura e dei livelli delle vendite dell'anno 1999, una riduzione dei ricavi per l'anno 2000, con riferimento alla componente relativa ai costi fissi, di circa il 10,8%. Tenendo conto peraltro di quanto espresso dal DPEF per gli anni 2000/2003, sulla necessità di un approccio graduale verso il nuovo ordinamento, e dei conseguenti interventi dell'Autorità, l'indicata riduzione dei ricavi potrebbe risultare contenuta a livelli inferiori.

A partire dal 2001, poi, la dinamica dei ricavi risentirà del metodo di adeguamento delle diverse componenti tariffarie. Le componenti della trasmissione, distribuzione e vendita (che costituiscono circa la metà della complessiva componente tariffaria, esclusi i costi di combustibile), si ridurranno in relazione all'applicazione del *price-cap* (il tasso di variazione annuo dei costi riconosciuti è pari al 4% in termini reali nel periodo 2001-2003); la componente tariffaria della produzione rifletterà l'andamento del mercato, nei limiti del prezzo di riferimento fissato dall'Autorità.

3 - Il processo di privatizzazione di ENEL S.p.A.

3.1 - La quotazione in Borsa ed il collocamento sul mercato

A differenza di quanto verificatosi, con esiti da considerarsi insoddisfacenti, per altre società pubbliche, il Governo ha ritenuto preferibile che il processo di privatizzazione dell'ENEL seguisse, e non precedesse, quello di avvio della liberalizzazione del settore elettrico, in cui l'ENEL operava in regime di monopolio.

Così le disposizioni della legge 30 luglio 1994 n. 474, che convertiva con modifiche il D.L. 31 maggio 1994 n. 332 e recava *"norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici trasformati in società per azioni"*, tra i quali l'ENEL, sono rimaste a lungo inattuate, malgrado venissero poi anche individuate le modalità di cessione (offerta pubblica di vendita o trattativa diretta, anche al fine di costituire un azionariato stabile) delle partecipazioni detenute del Ministero del Tesoro nello stesso ENEL (D.P.C.M. 10 maggio 1995) e venissero poste in essere alcune iniziative preliminari volte a preconstituire le condizioni per le successive operazioni di vendita.

Il processo si è di nuovo avviato solo dopo l'emanazione dapprima della legge n. 481/1995, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, e, quindi, del D.Lvo n. 79/1999, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 96/92/CE sulla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica nei Paesi della Comunità.

I numerosi adempimenti connessi al processo di privatizzazione si sono susseguiti, in tempi ravvicinati, fra luglio ed ottobre 1999:

nomina del "Financial Advisor" (Dresdner Kleinwort Benson), dei "Global Co-ordinators" (Merryl Lynch e Mediobanca), della società di revisione

- contabile (Arthur Andersen) e degli altri consulenti tecnici, legali e finanziari;
- richiesta di ammissione alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa italiana e presso il New York Stock Exchange e predisposizione dei relativi prospetti di presentazione;
 - approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, della "Relazione sull'andamento della gestione del primo semestre dell'esercizio 1999" e del "Piano pluriennale 2000-2004";
 - aggiornamento dello statuto sociale;
 - *road-show* di presentazione dell'operazione in Italia e all'estero.

Le operazioni di collocamento si sono concluse nei primi giorni di novembre con risultati ampiamente positivi: la richiesta di titoli è stata, infatti, di oltre cinque volte superiore a quella inizialmente offerta (20% del capitale sociale), cosicché l'azionista ha ritenuto di aumentare l'offerta fino al 30% e di fissare il prezzo al livello massimo indicato (4,3 euro pari a L. 8.326 per azione).

Conclusivamente, e tenuto conto anche della c.d. "*green shoe*" (una ulteriore quota riservata agli investitori istituzionali), sono state collocate sul mercato n. 3.848.802.000 azioni, pari al 31,74% del capitale sociale per un controvalore di circa 32.045 miliardi; del quantitativo complessivo, il 20% è stato dedicato all'offerta pubblica di vendita in Italia, U.S.A. e Canada (i sottoscrittori sono stati oltre 3.758 mila, fra cui circa 70.000 dipendenti della Società) ed il restante 12,7% a 634 investitori istituzionali italiani ed esteri, con quote che – per i maggiori acquirenti – oscillano fra lo 0,08% e lo 0,54% del capitale sociale.

Al considerevole successo del collocamento ha fatto seguito, nell'immediato, un andamento poco brillante delle quotazioni del titolo in borsa: al di sotto del prezzo di offerta al pubblico per più settimane, solo di recente hanno recuperato e si sono portate a livelli superiori; ciò si è riflesso anche

sull'atteggiamento degli investitori istituzionali che hanno sottoscritto la quota loro riservata come "*green shoe*" in misura inferiore a quella disponibile.

Secondo l'opinione prevalente e condivisa dalla Corte, all'origine della inizialmente tiepida risposta del mercato sono stati probabilmente, più che fattori di ordine generale (un contesto di mercato che ha visto l'esplosione dei titoli della c.d. "*new economy*" ed ha penalizzato particolarmente il settore delle *utilities*), motivi di carattere specifico: elevata quantità dei titoli offerti e prezzo al limite più alto della forchetta prefissata (il ch , peraltro, ha consentito all'azionista Tesoro di incamerare subito tutto il differenziale positivo del valore di mercato del titolo), incertezza sulle prospettive di redditivit  di un mercato dell'energia elettrica, che rimane il *core business* dell'ENEL, regolamentato e sempre pi  aperto alla concorrenza.

I "fondamentali" dell'azienda appaiono, tuttavia, in grado di sostenere, nel medio periodo, l'ascesa delle quotazioni del titolo, favorendo cos  anche il preannunciato collocamento di ulteriori *tranches* del capitale ancora in mano pubblica.

Secondo quanto comunicato dalla Societ , su richiesta istruttoria della Corte, le spese, sostenute dalla stessa ENEL e dall'azionista Ministero del Tesoro per consulenze, assistenza e servizi vari in relazione alle operazioni di privatizzazione, sono state - rispettivamente - di circa 33 e 43 miliardi; le commissioni, riconosciute dal Ministero del Tesoro al consorzio degli istituti di credito che hanno curato il collocamento, sono invece ammontate a circa 480 miliardi.

3.2 - L'aggiornamento dello statuto

Come innanzi ricordato, l'aggiornamento dello statuto sociale è stato uno dei principali adempimenti nel processo di privatizzazione. Il nuovo testo, che è stato approvato dall'assemblea del 24 settembre 1999 e che include anche le già richiamate modifiche introdotte dalla precedente assemblea di maggio, prevede ora:

- una ridefinizione dell'oggetto sociale (assunzione e gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere e svolgimento – nei confronti delle società controllate – di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento del loro assetto industriale e delle attività esercitate) coerente con il nuovo ruolo di holding industriale assegnato all'ENEL dal decreto n. 79/1999; e la sua estensione, attraverso le società partecipate, dal settore dell'energia elettrica al settore energetico in generale, ai settori delle comunicazioni, telematica ed informatica e dei servizi multimediali ed interattivi, a quelli delle strutture a rete e ad altri aventi comunque attinenza con i primi o che consentano una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate nei settori sopra indicati o dei beni prodotti e dei servizi resi nei medesimi;
- l'introduzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.L. n. 332/1994 convertito nella legge n. 474/94, di un tetto del 3% al possesso azionario;
- l'inclusione della clausola che attribuisce al Ministro del Tesoro la titolarità dei poteri speciali ("*golden share*") ai sensi dell'art. 2 del D.L. sopra citato e del D.P.C.M. 17 settembre 1999 e con i contenuti individuati dal decreto del Ministro del Tesoro del 17 settembre 1999;
- la ridefinizione delle competenze dell'assemblea ordinaria, ricondotte essenzialmente alle ipotesi previste dal codice civile;

- l'introduzione del "voto di lista" per la nomina di amministratori e sindaci (ad eccezione di quelli nominati dal Ministro del Tesoro nell'esercizio dei poteri speciali);
- l'obbligo del Consiglio di amministrazione di fornire, con periodicità almeno trimestrale, apposita informativa al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo ed in potenziale conflitto di interessi;
- la possibilità per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a membri del Consiglio diversi dall'amministratore delegato;
- la facoltà per l'assemblea di deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni da assegnare gratuitamente, in applicazione dell'art. 2349 cod. civ., in favore di dipendenti, ovvero a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., in favore di soggetti individuati con deliberazione assembleare.

3.3 - Il riassetto degli organi societari e dell'alta dirigenza

La (parziale) privatizzazione dell'ENEL non ha mancato di avere importanti riflessi anche sugli assetti di organi societari e *top management* del Gruppo.

L'assemblea del 15 maggio 1999 aveva proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione, scaduto in coincidenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1998, confermando il Presidente e tre degli altri componenti e nominando il quarto nella persona del direttore generale della Società, poi dimessosi da quest'ultima carica e dal servizio il successivo 1° giugno. Nella riunione del 27 maggio il Consiglio di amministrazione, mentre soppresdeva alla nomina (facoltativa, in base allo statuto) di un vice-presidente,

deliberava la conferma in carica dell'Amministratore delegato, così come l'attribuzione dei poteri già in passato riconosciutigli per l'amministrazione della Società.

La prima assemblea, appositamente convocata (il 18 dicembre 1999) dopo il collocamento sul mercato di parte del capitale sociale, considerata l'opportunità di procedere ad un allargamento del Consiglio di amministrazione per inserire in esso anche componenti designati dalla rilevante quota di azionisti di minoranza ormai presente nella Società, ha in primo luogo aumentato da 5 a 7 il numero dei membri del Consiglio ed ha quindi proceduto alla nomina di due nuovi consiglieri nelle persone designate dai maggiori fra gli azionisti di minoranza (nella specie, non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione, lo statuto esclude l'applicazione del sistema del "voto di lista").

L'ingresso di ENEL S.p.A. nel novero delle società quotate ha indotto poi il Consiglio di amministrazione ad aderire al "Codice di autodisciplina" di dette società, varato il 6 ottobre 1999 su iniziativa della Borsa Italiana S.p.A., che contiene regole di comportamento in materia di "*corporate governance*" e viene proposto come modello di organizzazione societaria allineato alla "*best practice*" statutaria ed amministrativa, al fine di assicurare la comunità degli investitori sull'esistenza di una adeguata ripartizione – all'interno della società – fra responsabilità e poteri e di un corretto equilibrio fra gestione e controllo.

Rilevato che gran parte delle misure indicate dal "codice" sono già presenti nell'ordinamento e nelle prassi dell'ENEL, il Consiglio, per un completo recepimento del "codice" stesso, ha adottato i seguenti atti:

- il regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la diffusione di informative (in specie, "*price sensitive*") concernenti la Società ed il Gruppo;

- la costituzione all'interno del Consiglio di un "Comitato per le remunerazioni", incaricato di formulare proposte per la remunerazione sia dell'Amministratore delegato e dei consiglieri investiti di particolari cariche (con la previsione che una parte dei compensi sia legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi), sia dell'alta direzione della Società; e di un "Comitato per il controllo interno", con funzioni consultive e propositive.

In materia di emolumenti, l'assemblea del 15 maggio 1999 ha deliberato di elevare da 100 a 120 milioni annui lordi il compenso dei consiglieri di amministrazione e da 350 a 400 milioni annui lordi il compenso per il Presidente; di confermare in 300.000 lire lorde l'indennità di presenza alle riunioni degli organi statutari. I compensi per il Presidente del Collegio sindacale (70 milioni annui lordi) e per i sindaci (50 milioni annui lordi) erano stati fissati per il triennio di incarico dall'assemblea del 30 giugno 1998 che li aveva nominati.

Quanto al compenso dell'Amministratore delegato, esso è stato determinato (riunione del Consiglio di amministrazione del 27 maggio 1999) in 1.300 milioni annui lordi, oltre al trattamento di trasferta, previdenziale, assistenziale e contributivo in vigore per i dirigenti del Gruppo; tale ultimo punto, su indicazione del Collegio sindacale, è stato sottoposto a delibera dell'assemblea (riunione del 3 settembre 1999), che ha così chiarito ed integrato la precedente determinazione del 15 maggio.

Per gli amministratori delle società controllate, la prassi del Gruppo non prevedeva – in via di massima – l'erogazione di compensi, gli organi societari essendo composti in prevalenza da dirigenti ENEL tenuti a riversare alla società di appartenenza gli emolumenti percepiti per incarichi svolti nell'interesse della società stessa. A seguito della privatizzazione, tale prassi è stata ritenuta in contrasto con quanto disposto in materia dall'art. 2389 cod. civ. ed il Consiglio

di amministrazione della holding ha così formulato apposita direttiva perché le assemblee delle società controllate provvedano alla determinazione di compensi per gli amministratori sulla base degli indirizzi forniti dalla stessa holding (che, per i componenti dei consigli di amministrazione, ha proposto emolumenti pari ad 1/3, per le società di maggiori dimensioni, e ad 1/4, per le altre, rispetto ai compensi riconosciuti ai consiglieri di ENEL S.p.A.), fermo restando l'obbligo, - per gli amministratori dirigenti di società del Gruppo - di rinunciare ai compensi in questione o di riversarli alla società di appartenenza.

Il 3 marzo del corrente anno, il Consiglio di amministrazione, aderendo all'invito formulato dal rappresentante dell'azionista Ministero del Tesoro nell'assemblea del 18 dicembre 1999, ha inoltre deliberato, su proposta del "Comitato per le remunerazioni", di attribuire un apposito emolumento, a titolo di premio, al Presidente ed all'Amministratore delegato per l'attività svolta ed i risultati conseguiti ai fini del collocamento della prima *tranche* di azioni ENEL; l'entità del premio è stata determinata *"nella misura di un multiplo pari ad 1,5 degli emolumenti complessivi annui, a valore attuale, percepiti per l'attività svolta nell'ambito del Gruppo"*. La delibera è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 2389, comma 2, cod. civ., al Collegio sindacale che, nella riunione del successivo 9 marzo, ha espresso parere favorevole, tenuto conto *"che gli speciali incarichi adempiuti dal Presidente e dall'Amministratore delegato hanno realizzato un effettivo interesse del Gruppo, essendo la moltiplicazione del numero dei soci funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale, ... di recente focalizzato allo sviluppo di strutture a rete"*.

Il riassetto seguito alla privatizzazione della Società ha riguardato anche il vertice aziendale.

In riunioni di marzo del corrente anno, infatti, il Consiglio di amministrazione, preso atto della perdurante vacanza della posizione di